Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 1° ottobre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1977, n. **701.**

Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, *foglio n.* 38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N. 472

Art. 1.
Organizzazione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione

La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti che le sono attribuiti dalle norme vigenti nella sede di Caserta, nella sede decentrata di Roma e nelle altre sedi istituite ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Alle attività didattiche concernenti la formazione dirigenziale la Scuola attende esclusivamente nella sede decentrata di Roma, in applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Compiti esercitati dalla Scuola

La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti previsti dall'art. 1, commi primo e quarto, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla Scuola stessa, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è altresì attribuito il compito di promuovere ed attuare i seguenti corsi che, quando lo richiedano esigenze di carattere organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo della Scuola, possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo:

a) corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche, provenienti dai concorsi ordinari;

b) corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto;

c) corsi di aggiornamento per i funzionari delle carriere amministrative e tecniche.

La Scuola superiore autorizza l'attuazione dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.

Art. 3.
Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive Determinazione dei posti da mettere a concorso

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, viene annualmente determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, che, in applicazione dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di preparazione.

A favore degli allievi nati e residenti da almeno un biennio nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, possono essere conferiti dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle condizioni economiche, assegni di studio complementari, previa deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuita dall'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. L'ammontare degli assegni di studio non può essere superiore al 25 per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale.

Si prescinde dal requisito della residenza biennale per coloro che, già residenti nei territori di cui al secondo comma, siano emigrati per ragioni di lavoro.

Il bando di concorso per l'ammissione al corso di cui al primo comma è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo dellla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 4.
Bando di concorso per l'ammissione al corso

Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti, distinti per amministrazione, che saranno conferiti a conclusione del corso;

b) il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso;

c) per i laureati:

il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al corso;

d) per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedenti all'ultimo:

1) la facoltà presso la quale i predetti debbono essere iscritti;

2) le materie che debbono risultare comprese nel piano di studi approvato;

3) le materie di cui al precedente punto 2), i cui esami debbono essere stati già superati;

e) le materie indicate al successivo art. 13, tra le quali il candidato ne sceglierà tre per l'esame colloquio;

f) il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per la presentazione della domanda, dei titoli e di ogni altro documento prescritto;

g) la presumibile data, non posteriore, di regola, al 15 maggio, a partire dalla quale debbono avere inizio gli esami colloquio.

Le materie di cui alla lettera *d*), numeri 2) e 3), sono determinate dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 5.
Domanda di ammissione al concorso

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio.

I candidati debbono, inoltre, indicare una terna di materie scelte tra quelle elencate all'art. 13 del presente regolamento, sulle quali intendono sostenere l'esame colloquio.

Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti.

I laureati devono, inoltre, allegare un certificato rilasciato dalla competente Università, dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risulti:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) il piano di studi, con indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;

3) gli esami superati, con la indicazione del voto riportato.

Nel predetto certificato deve essere espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

o dal competente funzionario dell'Università ovvero dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 7.

Modalità presentazione domanda

La domanda e la relativa documentazione debbono essere inviate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Roma, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso; possono essere presentate a mano ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della predetta sede; nel secondo la data di spedizione.

Art. 8.

Possesso requisiti di ammissione al concorso

I requisiti di ammissione al concorso, stabiliti dall'art. 2, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.

Art. 10.

Data e sede dell'esame per l'ammissione al corso

La data e la sede dell'esame colloquio sono rese note mediante affissione all'albo, in tutte le sedi della Scuola, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali.

Entro lo stesso termine ne viene data notizia ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' composta dal presidente, non docente della Scuola, che può essere un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti o un sostituto avvocato generale dello Stato o un funzionario della carriera direttiva amministrativa, avente la qualifica di dirigente generale, e da quattro docenti della Scuola stessa, designati dal comitato direttivo, dei quali due funzionari della pubblica amministrazione.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a duecento possono essere nominati, con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente comma, più sottocommissioni.

In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

Le funzioni di segretario della commissione e di ciascuna sottocommissione sono espletate da impiegati della carriera direttiva.

Art. 12.

Titoli valutabili

Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria d'ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonchè gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

Art. 13.

Materia dell'esame colloquio

Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoelencate materie sulle quali verterà il colloquio:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro;
diritto internazionale;
diritto urbanistico;
diritto processuale civile;
diritto tributario;
contabilità di Stato;
economia politica;
istituzioni di diritto privato;
istituzione di diritto pubblico;
letteratura italiana;
ragioneria generale ed applicata;
scienza dell'amministrazione;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia delle dottrine politiche.

L'esame colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

Art. 14.

Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo

Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 90 punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli.

L'esame colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti.

Il giudizio complessivo risulta dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio.

Per ciascun candidato la commissione redige un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

Art. 15.

Graduatorie partecipanti concorsi

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera *d*) del precedente art. 4.

Art. 16.

Corso di preparazione per il reclutamento

Il corso di preparazione per il reclutamento si svolge in due periodi: il primo della durata di sei mesi ed il secondo di cinque.

Nel primo periodo gli allievi partecipano, unitamente o distribuiti in sezioni, alle lezioni ed alle esercitazioni concernenti insegnamenti di base stabiliti dal comitato direttivo, su proposta del comitato didattico.

Nel primo periodo gli allievi possono essere applicati, per uno o due periodi di addestramento, non inferiori a quindici giorni ciascuno, presso un organo centrale o periferico dell'amministrazione dello Stato.

Il funzionario dirigente preposto a tale organo deve curare che gli allievi siano informati dettagliatamente in ordine alla organizzazione dei servizi, alle tecniche di lavoro e alle moda-

lità di svolgimento dei servizi stessi e deve, alla fine del periodo di applicazione, inviare alla Scuola una relazione sul lavoro svolto dagli allievi.

Alla fine del primo periodo ciascun allievo presenta una relazione sul lavoro, singolo o di gruppo, svolto presso la Scuola o altrove nel periodo di applicazione. La relazione forma oggetto di un colloquio insieme alle materie di insegnamento.

Per i colloqui vengono formate una o più commissioni, nominate dal comitato direttivo e composte di tre docenti, di cui almeno uno stabile, indicati dal comitato didattico.

Il colloquio tende a valutare, anche sulla base del giudizio previsto dall'art. 14, oltre alla preparazione specifica, la maturità e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di impiegati della carriera direttiva amministrativa.

Al termine del colloquio la commissione formula un giudizio collegiale su ciascun allievo e sulle specifiche attitudini ai vari tipi di funzioni amministrative.

Nel secondo periodo l'insegnamento viene articolato secondo indirizzi specializzati, determinati, anche con riguardo alla distribuzione numerica degli allievi, dal comitato direttivo su proposta del comitato didattico, con la precisazione delle materie di insegnamento comuni e di quelle relative a ciascun indirizzo, nonché con la indicazione delle eventuali materie opzionali.

L'assegnazione all'indirizzo specializzato avviene in base al giudizio della commissione previsto nell'ottavo comma del presente articolo, tenendo conto delle attitudini degli allievi, delle preferenze da essi espresse e del numero di posti disponibili presso l'indirizzo specializzato.

Durante entrambi i periodi gli allievi sono tenuti a seguire il corso di almeno una lingua straniera.

Gli insegnamenti debbono essere svolti con l'impiego di tecniche didattiche che assicurino la massima partecipazione degli allievi.

Art. 17.

Materie di insegnamento

Gli insegnamenti vengono impartiti, individuando gli aspetti fondamentali dell'attività dell'amministrazione, con trattazione interdisciplinare riflettente gli aspetti giuridici, storici, sociologici, economici ed aziendalistici di ogni oggetto, e ricorrendo, ove necessario, a più di un docente per ogni insegnamento.

Gli insegnamenti di base hanno per oggetto:

1) bilancio e spesa pubblica:
   a) macroeconomia;
   b) programmazione;
   c) bilancio;
2) organizzazione di pubblici poteri;
3) ordinamenti comunitari ed internazionali;
4) ordinamento del personale dello Stato e degli altri enti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità civile, amministrativa e penale;
5) procedimenti amministrativi e contenziosi (compresi i procedimenti relativi ai contratti);
6) organizzazione del lavoro amministrativo, analisi dei sistemi, teorie delle decisioni e ricerca operativa;
7) sociologia dell'organizzazione;
8) una lingua straniera.

Il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, e tenendo conto di eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate ovvero dal consiglio degli allievi di cui al successivo art. 53, può introdurre modifiche nelle suindicate materie di base.

Il comitato direttivo, valutate le proposte del comitato didattico, determina i piani di studio, i programmi ed i tempi delle materie di insegnamento, nonchè i tempi da riservare ad esercitazioni, seminari e conferenze.

I docenti appartenenti allo stesso dipartimento concordano l'ordine secondo il quale i rispettivi programmi debbono essere trattati.

Sempre a livello dipartimentale viene concordato l'oggetto delle esercitazioni e dei seminari.

Art. 18.

Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni

Le lezioni vengono svolte dai docenti secondo i criteri di massima fissati dal comitato didattico e devono, in ogni caso, essere tenute con il metodo della diretta partecipazione degli allievi alla discussione e al lavoro di gruppo.

Le esercitazioni teoriche e pratiche sono effettuate sotto la guida del docente o di uno o più assistenti e debbono tendere all'approfondimento dei problemi interessanti l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'espletamento delle funzioni di questa.

Agli allievi, singolarmente o in gruppi, sono affidati incarichi di ricerche particolari. Essi riferiscono con relazione scritta, che può essere discussa collegialmente in sede di esercitazioni e viene allegata al fascicolo personale.

Al termine del corso la Scuola cura la pubblicazione di quelle relazioni e lavori degli allievi che il comitato didattico ritenga meritevoli.

La Scuola può destinare a tal fine apposite pubblicazioni.

Art. 19.

Prove esame finale - Commissione giudicatrice

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consistono in due prove scritte e una prova orale.

Le materie delle prove scritte sono scelte dal comitato direttivo fra quelle di cui al precedente art. 17; le prove scritte hanno carattere prevalentemente pratico e tendono ad accertare la capacità dell'allievo a risolvere problemi concreti.

Sono ammessi alla prova orale gli allievi che abbiano riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La prova orale verte sulle materie oggetto di insegnamento, nonchè sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intende superata dagli allievi che abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Nella valutazione complessiva la commissione deve tenere conto, oltre che del risultato delle prove scritte e della prova orale, anche dell'attività e della capacità poste in evidenza dall'allievo durante la frequenza del corso.

Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e da un coefficiente numerico, non superiore a dieci, da attribuire in base alla valutazione dell'attività, della capacità e della maturità di pensiero, poste in evidenza dall'allievo durante il corso.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o da un vice avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Della commissione fanno parte quattro membri, docenti della Scuola designati dal comitato direttivo, di cui almeno uno stabile, un professore universitario ordinario di materie giuridiche ed economiche ed un professore aggregato di lingue estere. Possono essere nominati anche membri aggregati per particolari discipline.

Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo della Scuola o altro impiegato di carriera direttiva in servizio presso la Scuola stessa.

Art. 20.

Graduatoria esami fine corso - Nomina

La graduatoria degli allievi che hanno superato tutte le prove di esame previste nel precedente articolo è formata in base al punteggio finale conseguito da ciascuno; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inclusi, a domanda, nella graduatoria, nel posto risultante dal punteggio conseguito, gli allievi del corso immediatamente precedente che, utilmente collocati nella graduatoria, non siano stati nominati in ruolo avendo conseguito il diploma di laurea successivamente alla formazione della graduatoria stessa.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli interessati nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposito invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono dichiarare presso quale delle amministrazioni indicate nel bando di concorso desiderano essere assegnati, purchè siano

allievi già in possesso del titolo di studio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesto per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa presso l'amministrazione da essi indicata.

Per coloro che fanno pervenire l'indicazione di preferenza, la nomina in prova nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa avviene, nell'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili precisati nel bando di cui all'art. 3 presso l'amministrazione indicata in via preferenziale.

In caso di mancata dichiarazione di preferenza o di indisponibilità dei posti richiesti la destinazione avviene d'ufficio.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

Art. 21.

Valutazione esami allievi laureandi

Ai fini della valutazione prevista dall'art. 2, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, da parte delle competenti autorità accademiche, degli esami sostenuti presso la Scuola superiore dagli allievi non ancora laureati, al termine del corso la Scuola rilascia agli interessati, ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:

a) corsi seguiti;

b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;

c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.

Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.

Art. 22.

Norme di comportamento

E' fatto obbligo agli allievi di osservare l'orario stabilito dalla direzione della Scuola e di partecipare alle lezioni, ai seminari, alle esercitazioni e ad ogni altra iniziativa della direzione.

Art. 23.

Sanzioni disciplinari

Per gli allievi frequentatori dei corsi di preparazione per il reclutamento sono previste le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dalla Scuola.

Gli addebiti che, per la loro gravità, comportino una sanzione superiore al richiamo verbale, vengono contestati per iscritto dal direttore della Scuola, nelle forme previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'invito a produrre, entro il termine di 10 giorni, le relative giustificazioni scritte.

Qualora il direttore ritenga che l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo all'espulsione dalla Scuola può disporre la sospensione cautelare.

Nei confronti degli allievi sottoposti a procedimento penale il direttore della Scuola esercita i poteri previsti dall'art. 91, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'allievo sospeso cautelarmente è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio.

La direzione della Scuola, acquisita la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso, la sottopone all'esame del comitato direttivo, per le deliberazioni di competenza, da adottare entro trenta giorni.

L'allievo può chiedere di essere ascoltato di persona dal comitato direttivo.

Art. 24.

Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione

Alle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato durante la frequenza dei corsi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il direttore della Scuola esercita le attribuzioni di cui al primo comma degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato che, durante la frequenza dei corsi, commettano infrazioni disciplinari punibili con la sanzione prevista dall'art. 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Del provvedimento adottato viene data comunicazione alla amministrazione di appartenenza dell'interessato.

Qualora l'infrazione commessa comporti sanzioni più gravi di quella prevista dal citato art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore della Scuola invia all'amministrazione stessa, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, gli atti istruttori compiuti.

Art. 25.

Assenze

L'assenza ingiustificata dell'allievo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento ovvero dell'art. 24, se l'allievo è dipendente della pubblica amministrazione.

L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.

Art. 26.

Ferie estive

Gli allievi del corso hanno diritto a trenta giorni di vacanza in un solo periodo continuativo stabilito dalla direzione della Scuola, di regola nel mese di agosto.

Art. 27.

Borsa di studio

La borsa di studio prevista dall'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, viene corrisposta agli allievi in tredici rate mensili, a cura del competente ufficio della direzione della Scuola, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

Art. 28.

Corsi di formazione dirigenziale

I corsi di formazione dirigenziale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, durano quattordici mesi.

Si svolgono presso la sede di Roma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 29.

Ammissione ai corsi di formazione dirigenziale

L'ammissione ai corsi è disciplinata dalle norme previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 30.

Struttura corsi di formazione dirigenziale

Il corso è articolato in tre periodi per una durata complessiva di quattordici mesi.

Durante il primo periodo, della durata di non meno di cinque mesi, gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale si applicano allo studio delle discipline indicate nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Durante il secondo periodo, della durata di non meno di sette mesi, si applicano ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quelle di appartenenza, e sono inviati presso grandi aziende, pubbliche e private, per compiervi studi sull'organizzazione aziendale.

Al termine gli allievi redigono una relazione illustrativa delle esperienze acquisite, in conformità di quanto dispone l'art. 23, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel terzo periodo, di durata non superiore a due mesi, gli allievi discutono in seminari le singole relazioni, sotto la direzione di tre docenti della Scuola, i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato su ciascuna delle relazioni stesse, accompagnandolo con un voto espresso in trentesimi.

Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola può variare l'ordine di espletamento dei predetti tre periodi di studio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli allievi dei corsi di formazione dirigenziale appartenenti alle carriere direttive tecniche.

Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione può disporre che gli allievi di cui al comma precedente compiano il primo o il terzo periodo di studio, o anche l'uno e l'altro, presso università ed istituti superiori, nonchè presso scuole di perfezionamento o di specializzazione, in conformità di quanto prevede l'art. 23, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 31.

Prove di esame finale - Commissione giudicatrice

Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito, nella relazione di cui all'art. 30 del presente regolamento, un punteggio non inferiore a 24 trentesimi, sostengono gli esami finali costituiti da due prove scritte e da un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione giudicatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Scuola, appartenente alla carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 32.

Graduatoria di merito

Le graduatorie di merito, distinte per le singole amministrazioni di appartenenza degli allievi, vengono rese note, a cura della direzione della Scuola, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli ulteriori adempimenti.

Art. 33.

Trattamento economico

Gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale non aventi sede di servizio in Roma hanno diritto, per tutta la durata del corso, alla indennità giornaliera di missione, stabilita, per la rispettiva qualifica, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione della spesa al bilancio delle amministrazioni di appartenenza.

Si applica l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Gli allievi aventi sede di servizio a Roma hanno diritto alla indennità giornaliera di missione prevista dal comma primo qualora le amministrazioni pubbliche o private, presso le quali sono inviati durante il corso, si trovino in altre città.

Tale indennità non compete nei casi previsti dalle leggi in vigore e durante le assenze per malattia con degenza fuori Roma e nei periodi di congedo.

Art. 34.

Congedo ordinario

Gli allievi del corso hanno diritto al congedo ordinario, previsto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da fruire in un solo periodo stabilito dalla direzione della Scuola.

Art. 35.

Corsi di formazione

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono tenute ad inviare alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco nominativo dei dipendenti funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche che, nell'anno precedente, siano stati immessi nei rispettivi ruoli a seguito di concorso ordinario.

La direzione della Scuola stabilisce, d'intesa con le amministrazioni interessate, l'epoca in cui tali funzionari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, dovranno frequentare il corso di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e, di volta in volta, il loro numero.

Gli eventuali casi di inosservanza del presente articolo sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, a cura della direzione della Scuola.

Art. 36.

Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi

I corsi di formazione per i funzionari delle carriere direttive amministrative, che provengono dai concorsi ordinari, hanno la durata di sei mesi e possono essere effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero, quando esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, presso gli istituti o scuole per il personale istituiti dalle singole amministrazioni ed autorizzati con provvedimento legislativo ad esercitare attività didattiche.

I programmi dei corsi di formazione, oltre allo studio dei problemi comuni alle varie amministrazioni, debbono riguardare i problemi maggiormente interessanti le amministrazioni di appartenenza. Sono da prevedersi, altresì, eventuali indirizzi relativi ad integrazione teorica delle conoscenze ritenute necessarie nonchè lo studio di una lingua straniera.

Il comitato direttivo su proposta del comitato didattico e tenuto conto delle eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, stabilisce le materie di insegnamento.

Durante il corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione, singola o di gruppo, su di un argomento teorico-pratico approfondito sotto la guida di un docente.

La relazione deve formare oggetto di discussione nel colloquio finale. Le relazioni possono essere pubblicate a cura della Scuola.

Art. 37.

Esami di fine corso

I partecipanti ai corsi di formazione effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma del precedente articolo, sono chiamati a sostenere, al termine del corso, un colloquio sulla relazione e sull'attività svolta, nonchè sulle materie oggetto di insegnamento tra le quali è compresa una lingua straniera.

La commissione di esame, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva amministrativa avente qualifica di dirigente generale, di regola docente della Scuola, ed è composta da quattro membri anche essi docenti della Scuola, di cui almeno uno stabile. Qualora si tratti di corsi istituiti presso istituti o scuole per il personale, la commissione è costituita dal presidente come sopra indicato, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti degli istituti o scuole di cui trattasi.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

La commissione è integrata da insegnanti di lingue straniere designati dal comitato didattico.

Nella valutazione di ciascun partecipante al corso la commissione deve tener conto dell'attività svolta durante il corso, del risultato delle prove scritte e della preparazione dimostrata in sede di colloquio conclusivo.

Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a duecente si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

Art. 38.
Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici

I corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive tecniche, provenienti dai concorsi ordinari, vengono effettuati presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma dell'art. 36 del presente regolamento ovvero presso università, enti o istituti culturali.

L'organizzazione dei suddetti corsi, di durata semestrale, i programmi di insegnamento, nonchè le prove di esame, sono stabiliti dal comitato direttivo della Scuola superiore in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

Tali corsi debbono curare in particolare l'inserimento dei tecnici nei vari settori di amministrazione ai quali sono destinati ed hanno carattere prevalentemente pratico.

Art. 39.
Sovraintendenza ad istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato

La Scuola superiore della pubblica amministrazione sovraintende, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, agli istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, determinando, d'intesa con la direzione di tali istituti e scuole, l'istituzione dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 2 del presente regolamento e, a tal fine, dispone periodiche ispezioni.

Art. 40.
Corsi di integrazione

I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto non provvisti del prescritto titolo di studio hanno la durata di sei mesi.

Alla frequenza di tali corsi sono ammessi gli impiegati della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo od equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e con le modalità di cui all'art. 14, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

I corsi di integrazione possono essere effettuati presso le sedi della Scuola ovvero, previa autorizzazione del comitato direttivo, presso le amministrazioni interessate; il programma degli insegnamenti è approvato dal comitato stesso in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

I corsi hanno carattere di integrazione delle conoscenze teoriche dei frequentatori e di aggiornamento professionale e vengono svolti con il metodo attivo in modo da favorire, attraverso ricerche di gruppo o seminari, una loro effettiva partecipazione.

Alla fine del corso i frequentatori sostengono un esame per il giudizio di idoneità.

La commissione giudicatrice, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale, ed è composta da due docenti della Scuola superiore e da due funzionari, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, della stessa amministrazione alla quale appartengono i frequentatori del corso.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Il risultato del corso costituisce elemento di valutazione ai soli fini previsti dall'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 41.
Corsi di aggiornamento permanente

Le amministrazioni sono tenute a far frequentare al dipendente personale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, corsi di aggiornamento teorico-professionale.

Tali corsi sono promossi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero dalle singole amministrazioni e possono essere anche organizzati e svolti a cura delle amministrazioni stesse. I programmi di insegnamento, la nomina dei docenti, la durata e le modalità di esecuzione sono approvati dal comitato direttivo, sentito il comitato didattico, d'intesa con le amministrazioni interessate.

La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dalle singole amministrazioni.

Tali corsi debbono avere lo scopo di approfondire gli aspetti tecnici della problematica dell'amministrazione nonchè la conoscenza critica ed applicativa delle tecniche in evoluzione nei vari settori di competenza.

Gli insegnamenti si svolgono prevalentemente mediante seminari.

Alla fine del corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione scritta concernente le materie che sono state oggetto di studio.

Sulla base di tale relazione i docenti del corso, in riunione collegiale cui partecipa un docente della Scuola superiore designato dal comitato direttivo, qualora il corso stesso non sia stato effettuato presso una delle sedi della Scuola, esprimono un giudizio su ciascun partecipante; una copia della relazione e del giudizio vengono inserite nel fascicolo personale dell'allievo.

Dell'esito favorevole del corso si tiene conto, in sede di compilazione del rapporto informativo, con riferimento alla cultura generale e capacità professionale.

Art. 42.
Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ove intendano promuovere corsi di specializzazione scientifica, di qualificazione tecnica o di qualsiasi altra natura per il dipendente personale delle carriere di concetto ed esecutiva, debbono averne preventiva autorizzazione dal comitato direttivo della Scuola superiore.

Il comitato stesso delibera in merito, sulla scorta delle indicazioni, di volta in volta fornite dalle amministrazioni interessate, relativamente al tipo di corsi, alla durata di ciascuno di essi, ai programmi di studio, alle sedi, nonchè ai docenti designati.

Detti corsi si concludono con un giudizio, espresso collegialmente dai docenti, circa il profitto tratto dai singoli frequentatori dei corsi stessi.

Di tale giudizio, valido soltanto ai fini della valutazione della cultura generale e della capacità professionale in sede di compilazione del rapporto informativo, si inserisce copia nel fascicolo personale degli interessati.

Art. 43.
Corsi di istruzione per il personale del Ministero delle finanze

Per i corsi di istruzione teorico-pratica svolti dal Ministero delle finanze per i propri dipendenti presso la Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » restano ferme le disposizioni dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039.

Art. 44.
Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle amministrazioni dello Stato

A richiesta delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, la Scuola superiore della pubblica amministrazione può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il rispettivo dipendente personale delle carriere direttive.

La durata di ciascun corso e le modalità di svolgimento, i programmi di insegnamento, la scelta dei docenti, la prova di esame finale e la composizione delle commissioni esaminatrici vengono sottoposte alla approvazione del comitato direttivo su proposta della direzione della Scuola, d'intesa con il comitato didattico e le amministrazioni interessate.

Qualora tali corsi siano effettuati presso le sedi della Scuola o con utilizzo dei docenti della Scuola, il relativo onere è a carico delle amministrazioni stesse.

Ai dipendenti delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, che frequentano corsi svolti presso le sedi della Scuola, si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento.

Gli importi dovuti dalle predette amministrazioni saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ai capitoli concernenti le spese della Scuola superiore della pubblica amministrazione a reintegro delle spese sostenute per conto delle amministrazioni stesse.

Art. 45.

Organizzazione interna ed attribuzioni uffici della Scuola

L'organizzazione interna, le attribuzioni degli uffici della Scuola e delle sue sedi decentrate, nonchè la consistenza numerica, la carriera di appartenenza e la qualifica dei funzionari ed impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici, sono determinati dal comitato direttivo della Scuola su proposta del direttore.

Art. 46.

Funzionario preposto alla segreteria amministrativa della Scuola

Alla segreteria amministrativa della Scuola è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica di dirigente superiore, al quale il direttore della Scuola stessa, all'inizio dell'anno, può delegare compiti che non siano di sua esclusiva competenza.

Analogamente il direttore della Scuola può delegare, in ciascuna sede decentrata, ad un funzionario della carriera direttiva compiti che non siano di sua esclusiva competenza, per assicurare il regolare funzionamento della sede.

Art. 47.

Biblioteca

Le biblioteche delle sedi della Scuola sono poste alle dirette dipendenze del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione cura l'acquisizione dei libri, delle riviste e di ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento ovvero attinente alle metodologie didattiche o ai problemi di miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato.

Art. 48.

Designazione docenti componenti del comitato didattico

La designazione dei docenti, appartenenti ai dipartimenti, che sono chiamati a far parte del comitato didattico, avviene mediante elezione da parte del corpo docente. A tal fine il direttore della Scuola convoca tutti i docenti della Scuola in un giorno ed ora prestabiliti e l'elezione avviene mediante scrutinio segreto.

Ciascun docente può indicare non più di tre nomi.

Risultano eletti i due docenti di ciascun dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti la nomina è conferita al docente più anziano di nomina o, a parità di nomina, al più anziano di età.

Art. 49.

Attribuzioni comitato didattico

Prima dell'inizio dell'anno accademico il comitato didattico predispone i piani di studio ed i programmi di insegnamento relativi a tutti i corsi da effettuarsi a cura della Scuola, ovvero a cura delle singole amministrazioni, previe intese, nella seconda ipotesi, con le amministrazioni interessate.

Il comitato direttivo approva i piani di studio ed i programmi e determina la composizione dei dipartimenti previsti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Il comitato didattico conferisce ad uno dei docenti assegnati al dipartimento l'incarico di sovraintendere e coordinare lo svolgimento delle attività esplicate dal dipartimento medesimo.

Il docente coordinatore indice periodicamente riunioni dei docenti assegnati al dipartimento per discutere problemi di organizzazione e di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni.

Il comitato didattico esercita altresì i compiti indicati nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 50.

Relazioni annuali del direttore della Scuola e dei direttori di sede

I direttori di sede inviano alla direzione della Scuola, entro il mese di agosto di ciascun anno, una relazione in ordine ai diversi cicli didattici svoltisi nell'anno accademico, corredandola con le proprie osservazioni e le eventuali proposte formulate dai partecipanti a detti cicli.

Il direttore della Scuola riferisce, a sua volta, con relazione annuale, al comitato direttivo, illustrando l'andamento della Scuola sulla base degli elementi forniti dai direttori di sede e proponendo i provvedimenti ritenuti utili ad assicurare la maggiore efficienza della Scuola stessa.

Art. 51.

Conferimento incarichi di studio e ricerca

Il comitato direttivo approva, ogni anno, il programma di studi e di ricerche da affidare a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati ordinari o amministrativi, a funzionari civili dello Stato nonchè ad esperti.

Gli studi e ricerche debbono riguardare gli indirizzi oggetto di insegnamento nei corsi, le metodologie didattiche o, in generale, i problemi attinenti alla migliore organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 52.

Collaborazione della Scuola con le pubbliche amministrazioni

La Scuola superiore della pubblica amministrazione collabora con le pubbliche amministrazioni allo svolgimento di studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi, per il perfezionamento professionale del personale e presta il proprio ausilio tecnico alle amministrazioni stesse, nonchè agli istituti e scuole eventualmente istituiti, per la migliore esecuzione delle attività didattiche svolte dalle amministrazioni predette.

A tale scopo la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni si scambiano periodicamente informazioni sui corsi e le altre iniziative didattiche programmate, sull'esito di studi e ricerche, sull'acquisizione di materiale bibliografico.

Art. 53.

Consiglio degli allievi

Presso ciascuna sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri, eletti dai partecipanti all'inizio di ogni corso.

Il consiglio, in rappresentanza dei partecipanti ai corsi, può esporre al direttore di sede questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina, ai servizi sociali e può, in generale, formulare proposte tendenti a migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna sede.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1977, n. 702.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Chiesa di Cristo di Milano », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Chiesa di Cristo di Milano », in Milano. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla società a responsabilità limitata Aurora, con sede in Milano, con atto pubblico 23 dicembre 1974, n. 148883 di repertorio, a rogito notaio Giuseppe De Carli, consistente in un immobile sito in Milano, via del Bollo n. 5, distinto presso il nuovo catasto edilizio urbano alla partita 41480 (già 1958), foglio 388, mappale 145 subb. 11, 12 e 14, descritto nella perizia giurata del geometra Francesco Magni di Milano e valutato L. 100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 20 Interno, foglio n. 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 703.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lorenzo, in Genova, dal capitolo metropolitano.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova 24 febbraio 1976, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lorenzo, in Genova, dal capitolo metropolitano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 704.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa del Preziosissimo Sangue », in Bari.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa del Preziosissimo Sangue », in Bari, dell'istituto delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 705.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione della circoscrizione territoriale dell'archidiocesi dell'Aquila e della diocesi di Rieti.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi 21 giugno 1976, n. 966/75, relativo alla separazione dei territori delle parrocchie di Borgovelino, Calcariola, Canetra, Cantalice (benefici curati di S. Andrea, S. Michele, S. Maria, S. Liberato), Casette, Castel S. Angelo, Castel S. Angelo-Vasche, Cittaducale, Collerinaldo, Grotti, Lisciano, Lugnano, Micciani, Mozza, Paterno, Pendenza, Ponte, Rocca di Fondi, Santa Rufina (beneficio curato S. Maria del Popolo), Terminillo e Vazia, dall'archidiocesi dell'Aquila ed alla aggregazione alla diocesi di Rieti, nonché alla separazione dei territori delle parrocchie di Aringo, Busci, Capitignano, Castiglione, Cabbia, Campotosto, Cesaproba, Marana, Mascioni, Montereale, Ortolano, Pago, Pellescritta, Poggio Cancelli, S. Giovanni Paganica, S. Lucia, S. Pietro in Sivignano, S. Vittoria, Sivignano, Verrico e Ville di Fano, dalla diocesi di Rieti ed alla aggregazione all'archidiocesi dell'Aquila.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 327

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 1° giugno 1977, n. 286)

Nell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286: « Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 giugno 1977, dove è scritto: « ... delle cariche indicate nell'articolo *uno* ... » leggasi: « ... delle cariche indicate nell'articolo *precedente* ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Approvazione delle caratteristiche artistiche e del potere liberatorio della nuova moneta da L. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto l'art. 3 del proprio decreto 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della moneta metallica da L. 200 che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere ai sensi dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, sono le seguenti:

Nel diritto:

testa muliebre volta a destra e all'ingiro la scritta « REPUBBLICA ITALIANA »; in basso lungo il bordo « M. VALLUCCI ».

Nel rovescio:

ingranaggio dentato simboleggiante il lavoro; al centro in grande « 200 LIRE »; al lato sinistro verso il basso « R »; in basso al centro il millesimo di coniazione.

Art. 2.

Il limite per il potere liberatorio delle monete da L. 200 di cui al presente decreto è fissato in L. 20.000 (pezzi n. 100).

Art. 3.

E' approvato il tipo della suddetta moneta conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976 e al precedente art. 1, ed alle allegate riproduzioni fotografiche, firmate dal Ministro per il tesoro.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1977
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 359

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(10389)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Integrazione di alcune qualifiche del personale del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971, registro n. 11, foglio n. 380, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per i servizi dell'alimentazione, in conformità al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1974, registro n. 24, foglio n. 257, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche del precitato ruolo;

Ritenuto che il predetto decreto interministeriale 3 agosto 1973, in conformità al rilievo della Corte dei conti n. 208 del 6 ottobre 1975, ed in analogia alle qualifiche contemplate dal precedente decreto interministeriale 22 marzo 1971, debba essere integrato, per la parte riguardante le « qualifiche del ruolo » — fermi restando il numero dei posti ed i parametri delle qualifiche medesime — aggiungendo accanto alle dizioni « direttore aggiunto di divisione », « direttore di sezione » e « consigliere » rispettivamente quelle di « ed ispettore capo », « ed ispettore superiore », « ed ispettore »;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 3 agosto 1973 citato nelle premesse — fermi restando parametri e numero dei posti previsti per ogni qualifica — è integrato, per la parte concernente le « qualifiche del ruolo » di cui all'art. 1 del dispositivo, nel seguente modo:

« direttore aggiunto di divisione ed ispettore capo » al posto di « direttore aggiunto di divisione »;

« direttore di sezione ed ispettore superiore » al posto di « direttore di sezione »;

« consigliere ed ispettore » al posto di « consigliere ».

Art. 2.

Conseguenzialmente anche l'art. 2 dello stesso decreto interministeriale 3 agosto 1973, il quale dispone: « In corrispondenza dei posti delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 1, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione », è integrato come segue:

« In corrispondenza dei posti delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 1, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione ed ispettore capo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1977
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 191

(10251)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

Destinazione al fondo di riserva della Cassa unica per gli assegni familiari di quote percentuali di attività netta di gestione relativa agli esercizi 1972, 1973 e 1974.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 787, modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Esaminati i conti consuntivi della Cassa unica per gli assegni familiari per gli anni 1972, 1973 e 1974 dai quali risultano attività nette di esercizio pari rispettivamente a L. 97.460.634.141 per il 1972, L. 330.385.879.467 per il 1973 e L. 59.918.830.661 per il 1974;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari il quale ha indicato nel 5 % delle attività nette la quota percentuale da destinarsi al fondo di riserva per il 1972, nel 3 % quella per il 1973 e nel 2 % quella relativa al 1974;

Ritenuta la congruità di dette aliquote percentuali;

Decreta:

Articolo unico

Al fondo di riserva della Cassa unica per gli assegni familiari sono destinate, per le finalità di cui all'art. 50 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, le somme di L. 4.873.031.707, pari al 5 % delle attività nette della gestione della Cassa medesima per l'esercizio 1972, L. 9.911.576.384 pari al 3 % delle attività nette per il 1973 e L. 1.198.376.613 pari al 2 % delle attività nette della gestione per il 1974.

Roma, addì 21 maggio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(10264)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1977.

Iscrizione di alcune marche di prodotti lavorati nella tariffa di vendita dei tabacchi nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1955, modificato con decreto ministeriale 7 aprile 1961, che fissa la misura dell'aggio sui sali e tabacchi venduti per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di estendere la tariffa di vendita per provvista di bordo ad altre marche di tabacchi lavorati nazionali;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco di ciascuna indicati:

Sigari:

Toscani	Lit.	18.750 il kg convenzionale
Toscanelli	»	18.750 il kg convenzionale

Sigaretti:

Avana	Lit.	7.500 il kg convenzionale
Burno	»	5.000 il kg convenzionale

Trinciati per pipa:

Derby	Lit.	10.000 il kg convenzionale
Golf	»	6.250 il kg convenzionale
Italia	»	6.250 il kg convenzionale

Sigarette:

Bis . . .	Lit.	6.250 il kg convenzionale

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 354

(13474)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Deroghe alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, in materia di produzione e commercializzazione delle carni della selvaggina allevata.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme alla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, che apporta modificazioni agli articoli 9 e 14 ed inserisce l'art. 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 sopra citato;

Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, sono estese alla produzione ed al commercio della selvaggina allevata le norme del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;

Considerata la necessità di concedere deroghe per esigenze tecnologiche attinenti ai requisiti strutturali dei macelli ed alla ispezione sanitaria della selvaggina da penna allevata;

Tenuto conto che, senza pregiudizio per la produzione igienica delle carni, per i macelli annessi agli allevamenti di selvaggina da penna si può derogare all'obbligo di determinate strutture sempre che le stesse esistano presso l'allevamento e che per le quaglie l'ispezione sanitaria delle carni può essere modificata in relazione alle tecniche di eviscerazione adottata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, nei macelli per la selvaggina da penna annessi agli allevamenti non sono richiesti:

a) il locale di cui alla lettera *a*) a condizione che la visita *ante mortem* venga effettuata presso gli allevamenti immediatamente prima della macellazione;

b) i locali, le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere *b*), *i*), *j*), *l*), qualora presso l'allevamento già esistono altri ambienti, attrezzature e servizi conformi ai requisiti prescritti, ad eccezione dei lavabi i quali in ogni caso devono essere presenti nei locali di macellazione;

c) il locale di cui alla lettera *h*), riservato a deposito delle carni trattenute in osservazione, sempre che detta esigenza possa essere soddisfatta con una apposita attrezzatura frigorifera chiudibile a chiave;

d) il locale di cui alla lettera *m*) sempre che un idoneo reparto, debitamente attrezzato, sia riservato al personale del servizio veterinario.

Art. 2.

Ove la tecnica di eviscerazione non consenta per le quaglie di effettuare l'ispezione sanitaria dei visceri dei singoli capi, detta ispezione sarà effettuata, contestualmente sulla carcassa e sui visceri, su una percentuale degli animali macellati: detta percentuale è così determinata:

a) fino a 500 capi il 7 % di prelievi manuali di visceri allo scopo di consentire l'esame contestuale;

b) fino a 1000 capi il 6 %;
c) fino a 1500 capi il 5 %;
d) oltre 1500 capi il 4 %.

Il giudizio espresso sulla commestibilità degli animali macellati in base al succitato esame contestuale ed all'esame di tutte le carcasse della partita, riguarderà l'intera partita nel caso di reperti non nettamente favorevoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10266)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a La Irpinia, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, con effetto dal 26 luglio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10253)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia, in Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, con effetto dal 26 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10254)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Indicazione dei posti di confine, dei porti e degli aeroporti, aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale, dai quali viene escluso il traffico di determinate specie di animali e delle carni fresche (refrigerate o congelate) o surgelate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1969, n. 13;

Visto l'art. 45 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, che disciplina gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, modificato dal decreto interministeriale 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, relativo ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto l'art. 1 della convenzione veterinaria italo-jugoslava, conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955 ed approvata con legge 27 febbraio 1960, n. 247;

Vista la circolare ministeriale n. 115 del 5 ottobre 1962, concernente i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale — tra l'Italia e la Jugoslavia — degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto l'art. 1 della convenzione veterinaria italo-elvetica, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 ed approvata con legge 26 novembre 1957, n. 1285;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973, recante norme sulla visita sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale importati attraverso il valico stradale di Ponte del Gallo;

Visti i disciplinari relativi al traffico internazionale di animali e prodotti di origine animale attraverso i valichi stradali di Grimaldi-Ponte S. Luigi (autoporto di Ventimiglia-Piazzale Roverino), di Coccau-Tarvisio (autoporto di Coccau), del traforo del Monte Bianco (autoporto di Pollein), di Gorizia Casa Rossa, di Rabuiese e di Pontechiasso, stabiliti con note del Ministero della sanità rispettivamente in data 31 ottobre 1974, 27 giugno 1975, 14 ottobre 1975 e 16 dicembre 1976, 11, 12 e 13 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 13 febbraio 1975, recante norme sulla visita sanitaria delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, esportazione o transito attraverso il valico stradale ed autostradale del Brennero;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 giugno 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 26 luglio 1972, recante norme sanitarie per l'importazione dei conigli e dei loro prodotti ai fini della prevenzione della mixomatosi;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni fresche;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976, recante modifiche all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1977, recante norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Considerato che l'importazione degli animali e delle carni non è soggetta in tutti i casi al regime della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale;

Considerato che non tutti i posti veterinari di frontiera terrestre, marittima ed aerea indicati nell'elenco allegato al citato decreto interministeriale 20 novembre 1970, integrato dall'elenco allegato al decreto interministeriale 20 febbraio 1974, si prestano per un espletamento agevole ed efficace del controllo sanitario di ogni specie e categoria di animali e delle carni fresche (refrigerate o congelate) o surgelate;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto interministeriale 20 novembre 1970, il Ministero della sanità può escludere, nei casi di parziale efficienza degli impianti e delle attrezzature di cui sono dotati i posti di confine terrestre, marittimo ed aereo, l'importazione di animali e prodotti di origine animale da determinati posti di frontiera;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia d'importazione, esportazione e transito, il traffico degli animali vivi delle specie domestiche bovina, equina, ovina, caprina, suina cunicola e del pollame vivo come risulta definito agli articoli 1 e 9 dell'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, citata in premessa, è escluso dai posti di confine, dai porti e dagli aeroporti indicati nell'elenco *A* allegato al presente decreto, quantunque i medesimi risultino inclusi fra quelli aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale di cui ai decreti interministeriali 20 novembre 1970 e 20 febbraio 1974 citati in premessa.

L'esclusione di cui al precedente comma non si applica agli animali specificati nell'allegato *A* medesimo nonché ai cavalli in temporanea importazione o esportazione destinati alle manifestazioni ippico-sportive.

Art. 2.

Ferme restando tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia d'importazione, esportazione e transito, il traffico delle carni fresche (refrigerate o congelate) o surgelate di qualunque specie, è escluso dai posti di confine, dai porti e dagli aeroporti indicati nell'elenco *B* allegato al presente decreto, quantunque i medesimi risultino inclusi fra quelli aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale di cui ai decreti interministeriali 20 novembre 1970 e 20 febbraio 1974 citati in premessa.

L'esclusione di cui al precedente comma non si applica alle carni specificate nell'allegato *B* medesimo nonché alla selvaggina uccisa importata al seguito dei cacciatori.

Art. 3.

In aggiunta ai casi particolari specificati negli allegati *A* e *B*, il Ministero della sanità può autorizzare l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate partite degli animali o delle carni indicati nei precedenti articoli 1 e 2, qualora ciò risponda a particolari riconosciute esigenze e sempreché si realizzino nei posti di confine, porti ed aeroporti interessati condizioni tecniche valide per consentire l'esecuzione di un agevole ed efficace controllo veterinario, ove richiesto.

Art. 4.

Il traffico internazionale degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali attraverso i valichi stradali di Grimaldi-Ponte S. Luigi (autoporto di Ventimiglia-Piazzale Roverino), di Coccau-Tarvisio (autoporto di Coccau), del traforo del Monte Bianco (autoporto di Pollein), di Gorizia Casa Rossa, di Rabuiese e di Pontechiasso deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli appositi disciplinari, citati in premessa, emanati dal Ministero della sanità per ciascun valico stradale.

Qualora se ne ravvisi la necessità, particolari disciplinari possono essere stabiliti per il traffico internazionale attraverso altri posti di confine, porti od aeroporti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrarà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO A

ELENCO DEI POSTI VETERINARI DI FRONTIERA TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA ESCLUSI DAL TRAFFICO INTERNAZIONALE DEGLI ANIMALI (Art. 1).

N.	Confine terrestre marittimo o aereo	Casi particolari
1	Ancona - porto	Animali di origine e provenienza jugoslava
2	S. Benedetto del Tronto porto (Ascoli Piceno)	
3	Brennero - valico stradale e autostradale (Bolzano)	Animali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 gennaio 1975
4	Fortezza - stazione ferroviaria (Bolzano)	Animali di origine e provenienza austriaca e dalle due Germanie
5	Prato alla Drava - valico stradale (Bolzano)	
6	Resia - valico stradale (Bolzano)	Animali di origine e provenienza austriaca da autorizzarsi di volta in volta destinati in Val Venosta
7	Tubre - valico stradale (Bolzano)	Animali di origine e provenienza svizzera da autorizzarsi di volta in volta destinati in Val Venosta
8	Brindisi - porto	
9	Cagliari - porto	
10	Vibo Valentia - porto (Catanzaro)	
11	Colle della Maddalena - valico stradale (Cuneo)	
12	Colle di Tenda - valico stradale (Cuneo)	
13	Manfredonia - porto (Foggia)	
14	Genova-Cristoforo Colombo - aeroporto	
15	Imperia - porto	
16	Formia - porto (Latina)	
17	Gaeta - porto (Latina)	
18	La Spezia - porto	
19	Gallipoli - porto (Lecce)	Equini di origine e provenienza greca
20	Otranto - porto (Lecce)	
21	Messina - porto	
22	Napoli-Capodichino - aeroporto	
23	Iselle-Paglino - valico stradale (Novara)	
24	Piaggio di Valmara - valico stradale (Novara)	
25	Ponte Ribellasca - valico stradale (Novara)	
26	Palermo-Punta Raisi - aeroporto	
27	Pescara - porto	
28	Ravenna - porto	
29	Civitavecchia - porto (Roma)	
30	Olbia - porto (Sassari)	
31	Porto Torres - porto (Sassari)	
32	S. Teresa di Gallura porto (Sassari)	
33	Salerno - porto	
34	Savona - porto	
35	Siracusa - porto	
36	Passo di Foscagno - valico stradale (Sondrio)	Animali destinati nel territorio extradoganale di Livigno, per esigenze locali o per alpeggio
37	Ponte del Gallo - valico stradale (Sondrio)	Animali di origine e provenienza svizzera destinati nel territorio extradoganale di Livigno, per esigenze locali o per alpeggio
38	Tirano - stazione ferroviaria (Sondrio)	Animali di origine e provenienza svizzera
39	Villa di Chiavenna - valico stradale (Sondrio)	Animali di origine e provenienza svizzera in piccoli lotti
40	Bar Cenisio - valico stradale Torino	Animali destinati all'alpeggio da e per la Francia
41	Claviere (Monginevro) - valico stradale (Torino)	Animali destinati all'alpeggio da e per la Francia
42	Torino-Caselle - aeroporto	
43	Trapani - porto	
44	Fusine-Laghi - valico stradale (Udine)	Animali di origine e provenienza jugoslava destinati nel comune di Tarvisio
45	Tarvisio-Centrale - stazione ferroviaria (Udine)	
46	Traforo Gran S. Bernardo - valico stradale (Valle d'Aosta)	
47	Venezia-Tessera - aeroporto	
48	Chioggia - porto (Venezia)	
49	Verona - dogana interna	

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

ALLEGATO B

ELENCO DEI POSTI VETERINARI DI FRONTIERA TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA ESCLUSI DAL TRAFFICO INTERNAZIONALE DELLE CARNI FRESCHE (REFRIGERATE O CONGELATE) O SURGELATE (Art. 2).

N.	Confine terrestre marittimo o aereo	Casi particolari
1	Ancona - porto	Carni di origine e provenienza jugoslava
2	S. Benedetto del Tronto porto (Ascoli Piceno)	
3	Prato alla Drava - valico stradale (Bolzano)	Carni di origine e provenienza austriaca
4	Resia - valico stradale (Bolzano)	

N.	Confine terrestre marittimo o aereo	Casi particolari
5	Tubre - valico stradale (Bolzano)	Carni di origine e provenienza svizzera da autorizzarsi di volta in volta
6	Brindisi - porto	
7	Cagliari - porto	
8	Vibo Valentia - porto (Catanzaro)	
9	Colle della Maddalena - valico stradale (Cuneo)	
10	Colle di Tenda - valico stradale (Cuneo)	
11	Manfredonia - porto (Foggia)	
12	Genova-Cristoforo Colombo - aeroporto	
13	Formia - porto (Latina)	
14	Gaeta - porto (Latina)	
15	La Spezia - porto	
16	Gallipoli - porto (Lecce)	
17	Otranto - porto (Lecce)	
18	Messina - porto	
19	Napoli-Capodichino - aeroporto	
20	Iselle-Pagliano - valico stradale (Novara)	
21	Piaggio di Valmara - valico stradale (Novara)	
22	Ponte Ribellasca - valico stradale (Novara)	
23	Palermo-Punta Raisi - aeroporto	
24	Pescara - porto	
25	Ravenna - porto	
26	Olbia - porto (Sassari)	
27	Porto Torres - porto (Sassari)	
28	S. Teresa di Gallura - porto (Sassari)	
29	Salerno - porto	
30	Savona - porto	
31	Siracusa - porto	
32	Passo di Foscagno - valico stradale (Sondrio)	Carni destinate nel territorio extradoganale di Livigno, per esclusivo consumo locale
33	Ponte del Gallo - valico stradale (Sondrio)	Carni di origine e provenienza svizzera destinate nel territorio extradoganale di Livigno, per esclusivo consumo locale
34	Tirano - stazione ferroviaria (Sondrio)	Carni di origine e provenienza svizzera
35	Villa di Chiavenna - valico stradale (Sondrio)	Carni di origine e provenienza svizzera
36	Bar Cenisio - valico stradale (Torino)	
37	Claviere (Monginevro) - valico stradale (Torino)	
38	Torino-Caselle - aeroporto	
39	Trapani - porto	
40	Fusine-Laghi - valico stradale (Udine)	Carni di origine e provenienza jugoslava destinate nel comune di Tarvisio
41	Tarvisio-Centrale - stazione ferroviaria (Udine)	
42	Traforo Gran S. Bernardo - valico stradale (Valle d'Aosta)	
43	Venezia-Tessera - aeroporto	
44	Chioggia - porto (Venezia)	
45	Verona - dogana interna	

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(10394)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1977.
Determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Viste le deliberazioni adottate in data 11 ottobre 1976 e 9 giugno 1977 dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata la necessità di variare l'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo;

Decreta:

L'importo massimo della retribuzione giornaliera sul quale sono calcolati i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori dello spettacolo è elevato a lire 80.000 (ottantamila).

Il presente decreto entra in vigore dal periodo di paga in corso all'inizio del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(10263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Galanti Roberto, residente in Treviso, dal 7 ottobre 1977;

Testa Umberto, residente in Civitanova Marche, distretto notarile di Macerata, dal 10 ottobre 1977;

Artana Carlo, residente in Tortona, distretto notarile di Alessandria, dal 29 ottobre 1977;

Farisoglio Francesco, residente in Roma, dal 12 dicembre 1977.

(10269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare alcune donazioni.

Il prefetto di Milano, con decreto 3 giugno 1977, prot. n. 4181 Div. 11, ha autorizzato l'associazione « American Community School of Milan », in Milano, via Bezzola n. 6, ad accettare le seguenti donazioni:

dalla Foster Wheeler italiana .	L.	137.000
dalla Container Corporation of America .	»	3.000.000
dalla Kodak .	»	7.500.000
dalla Chase Manhattan Bank .	»	16.715.000
dalla Braun Italia	»	500.000
dalla Dun & Bradstreet .	»	200.000
dalla Banca Morgan Vonwiller	»	6.000.000

(10342)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Calitri

Con decreto 30 ottobre 1976, n. 1620, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno confinante in destra col fiume Ofanto e in sinistra col torrente Finocchio in comune di Calitri (Avellino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 61, mappale 725, della superficie di mq 2570 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 dicembre 1975 in scala 1: 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10085)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Creazzo

Con decreto 7 dicembre 1976, n. 2211, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del fiume Retrone, in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 91 ½ della superficie di mq 430 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 maggio 1976 in scala 1: 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10084)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casteggio

Con decreto 14 maggio 1977, n. 708, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Rile, in comune di Casteggio (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 771, della superficie di mq 710 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 ottobre 1976 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10088)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Sossio Baronia

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1828, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato del torrente Fiumarella in comune di San Sossio Baronia (Avellino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 184, della superficie di mq 11.815 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 ottobre 1975 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10086)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone

Con decreto 7 dicembre 1976, n. 2206, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Monfalcone (Gorizia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37, mappale 927/7-*D*, della superficie di mq 144 ed indicato nella copia di mappa rilasciata l'11 settembre 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Gorizia; copia di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(10083)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione « Istituto Riccoboni - Centro rieducazione professionale mutilati invalidi civili », in Silea.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 386, è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione « Istituto Riccoboni - Centro rieducazione professionale mutilati invalidi civili », in Silea (Treviso).

(10270)

Autorizzazione all'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 371, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta Del Lungo Lorenzina.

(10271)

Autorizzazione all'associazione Museo e biblioteca Renzi in Borghi, ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977, registro n. 19 Interno, foglio n. 385, l'associazione Museo e biblioteca Renzi, in Borghi (Forlì), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare due immobili contraddistinti dalle particelle n. 82 e n. 218 del foglio n. 29 del locale catasto.

(10272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 28 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,70	883,70	883,60	883,70	883,70	883,75	883,80	883,70	883,70	883,70
Dollaro canadese	824,35	824,35	825 —	824,35	824,30	824,30	824,50	824,35	924,35	824,35
Franco svizzero	375,08	375,08	375,20	375,08	375,10	375,05	375,14	375,08	375,08	375 —
Corona danese	142,90	142,90	142,45	142,90	142,87	142,92	142,92	142,90	142,90	142,90
Corona norvegese	160,36	160,36	160,30	160,36	160,35	160,38	160,35	160,36	160,36	160,35
Corona svedese	182,57	182,57	182,50	182,57	182,57	182,55	182,55	182,57	182,57	182,55
Fiorino olandese	356,90	356,90	357 —	356,90	357 —	356,95	356,95	356,90	356,90	356,90
Franco belga	24,646	24,646	24,65	24,646	24,64	24,64	24,641	24,646	24,646	24,64
Franco francese	179,59	179,59	179,45	179,59	179,55	179,60	170,59	179,59	179,59	178,59
Lira sterlina	1541,65	1541,65	1542 —	1541,65	1541,50	1541,70	1541,80	1541,65	1541,65	1541,65
Marco germanico	379,43	379,43	379,25	379,43	379,50	379,45	379,54	379,43	379,43	379,40
Scellino austriaco	53,118	53,118	53,12	54,118	53,15	53,10	53,10	53,118	53,118	53,11
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,70	21,80	21,79	21,80	21,69	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,446	10,446	10,45	10,446	10,45	10,44	10,446	10,446	10,446	10,44
Yen giapponese	3,314	3,314	3,32	3,314	3,315	3,31	3,311	3,314	3,314	3,31

Media dei titoli del 28 settembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,450
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
» 5 % (Città di Trieste)	94,700
» 5 % (Beni esteri)	94,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,200
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,650
» 6 % » » 1970-85	74,550
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,600
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7 % 1978	97,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,975
» » 9 % 1980	90,975
» » 10 % 1981	90,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,75
Dollaro canadese	824,425
Franco svizzero	375,11
Corona danese	142,91
Corona norvegese	160,355
Corona svedese	182,56
Fiorino olandese	356,925
Franco belga	24,643
Franco francese	179,59
Lira sterlina	1541,725
Marco germanico	379,485
Scellino austriaco	53,109
Escudo portoghese	21,745
Peseta spagnola	10,446
Yen giapponese	3,312

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 14 settembre 1977, la Cassa rurale ed artigiana di Savignano sul Rubicone - Società cooperativa a r.l., in Savignano sul Rubicone (Forlì), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(10268)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Verolanuova

Con deliberazione della giunta regionale 24 maggio 1977, n. 9691, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Verolanuova (Brescia), adottata con deliberazione consiliare 25 febbraio 1975, n. 1, relativa al piano di azzonamento.

(10278)

Variante al piano regolatore generale del comune di Menaggio

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 10352, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Menaggio (Como), adottata con deliberazione consiliare 30 dicembre 1976, n. 121, relativa alla zona compresa fra la strada Ghidolda e la strada statale Regina.

(10279)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreni in comune di Fiemme

Con deliberazione 12 agosto 1977, n. 6245, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le pp.ff. 4351/3, 4486, 4487/1, 4488/1, 4488/2, 4490, 4487/2, 4488/4, 4492, 4499/1, 4499/2, 4489/1, 4489/2, 4489/3, 4489/4, 4485, 4495/2, 4500, in P.T. 1178 C.C. castello di Fiemme, dal demanio al patrimonio provinciale.

(10344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Bologna è stato bandito con decreto ministeriale 23 maggio 1973;

Considerato che risultano attualmente vacanti quattro posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Bologna;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso quattro posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro della borsa valori di Bologna entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Bologna;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formanzione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 112

(10286)

Concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli è stato bandito con decreto ministeriale 19 febbraio 1974;

Considerato che risultano attualmente vacanti tredici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro della borsa valori di Napoli entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Napoli;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 113.

(10287)

Elevazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno stesso anno, registro n. 12, foglio n. 336, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di consigliere, bandito con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, dai quali risulta che solo cinquantuno candidati hanno superato le relative prove;

Considerata l'opportunità di elevare pertanto di nove unità il numero dei posti messi a concorso col surrichiamato decreto ministeriale 1° marzo 1977;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a mettere a concorso, per l'anno 1976, complessivamente cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Ritenuto, peraltro, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande del concorso suddetto al fine di consentire a chi ne abbia interesse la partecipazione al concorso anche nella nuova formulazione;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con decreto ministeriale 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno stesso anno, registro n. 12, foglio n. 336, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977, è elevato da quaranta a quarantanove.

Art. 2.

Sono riaperti i termini del concorso, per esami, a quaranta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977.

Le domande di ammissione al concorso redatte sulla prescritta carta da bollo ai sensi degli articoli 4 e 5 del già citato decreto ministeriale 1° marzo 1977 e compilate secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie provinciali dello Stato entro il termine perentoro di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In tema di data di ricevimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del succitato decreto ministeriale 1° marzo 1977.

Art. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza delle domande stabilite nel precedente art. 2.

Restano valide le domande presentate nei termini stabiliti con decreto ministeriale 1° marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni 21 e 22 dicembre 1977.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 5.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1977 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 70

(10403)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Le prove scritte del concorso a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1977, n. 1344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 giugno 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio il 24 ottobre 1977, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di «tecnica commerciale» con particolare riguardo agli scambi con l'estero.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento, art. 9 del bando di concorso.

(10447)

OSPEDALE «CONIUGI E. E T. PACCINI» DI ALASSIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione sottonumerata per broncopneumopatici, cardiopatici ed emiplegici;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alassio (Savona).

(10352)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(10420)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di assistente chirurgo;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(10318)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(10320)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(10362)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(10411)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra (i posti sono elevati a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(10328)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(10365)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(10366)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(10323)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(10501)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(10500)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(10359)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(10385)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(10386)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(10367)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(10363)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(10381)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(10382)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(10383)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica oculistica;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto e alle ore 12 del sessantesimo giorno per i posti di assistente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(10384)

OSPEDALE « F. GRIFONI » DI AMATRICE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amatrice (Rieti).

(10358)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(10378)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(10379)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(10380)

OSPEDALE «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione medica;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(10330)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(10331)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO «L. SPOLVERINI» DI ARICCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto neurologo;

un posto di aiuto fisiatra (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(10414)

OSPEDALE CIVILE «MARIA IMMACOLATA "LONGO"» DI MUSSOMELI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(10360)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di aiuto capo della sezione di dermosifilopatia;

un posto di aiuto capo della sezione di oculistica;

un posto di aiuto di pneumologia addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

quattro posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di neurologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(10332)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di allergologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di allergologia, presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(10333)

OSPEDALE CIVILE DI CANELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canelli (Asti).

(10412)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di cardiologia con U.T.I.C.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di cardiologia con U.T.I.C.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(10373)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E DI UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa o all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(10415)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio.

(10361)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(10364)

OSPEDALE « S. MARCO » DI MONTEFALCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefalco (Perugia).

(10326)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(10371)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(10372)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di primario e un posto di assistente radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(10376)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di assistenza neonatale e per la cura intensiva degli immaturi;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, presso il policlinico;

un posto di assistente dell'istituto di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(10368)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(10369)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(10370)

OSPEDALE SANATORIALE DI CODROIPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Codroipo (Udine).

(10374)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 gennaio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(10375)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di geriatria e per ammalati lungodegenti;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto dirigente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(10321)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Revoca del concorso ad un posto di assistente del laboratorio centrale di analisi

Il concorso ad un posto di assistente del laboratorio centrale di analisi, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977, è revocato.

(10329)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **30.**

Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù per gli anni 1977 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 e successivi sono concessi contributi ai comuni, enti, istituti, comunità ed associazioni per l'organizzazione e la gestione di campeggi e colonie estive destinate all'assistenza dei minori, con le modalità tutte fissate con legge regionale 30 giugno 1976, n. 34.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 440.000.000 per anno, si provvede:

per il 1977 mediante riduzione di pari importo del capitolo 1400 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio e contemporanea iscrizione dello stanziamento di L. 440.000.000 al cap. 706 della spesa del bilancio medesimo;

per gli esercizi successivi con i fondi che saranno stanziati sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La partita n. 2 iscritta nell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1977 è soppressa.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. **31.**

Approvazione dello statuto della comunità montana della Maielletta - zona omogenea « P » - comuni della provincia di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 25 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Della Maielletta » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1977

RICCIUTI

(*Omissis*).

(9903)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **32.**

Abbandono dei crediti di modico valore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei crediti derivanti da violazioni alle leggi tributarie, quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 1.000.

Al relativo annullamento si procede mediante decreti cumulativi del presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **33.**

Soppressione dell'ufficio agricolo di zona di Montereale, provincia di L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio agricolo di zona di Montereale, istituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 5 marzo 1965, è soppresso.

Art. 2.

All'adempimento dei compiti e delle attribuzioni, già di competenza del suddetto ufficio, provvederà l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila che curerà la custodia e l'utilizzo, presso la propria sede, dei beni mobili giacenti presso l'ufficio agricolo di zona di Montereale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **34.**

Variazione della misura delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le tasse sulle concessioni regionali, istituite dalla regione Abruzzo con la legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, le quali si applicano ai provvedimenti amministrativi ed agli altri atti adottati dalla regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni e specificati nella tariffa annessa alla legge regionale 17 aprile 1974, n. 10, sono maggiorate del 20% della misura attualmente vigente.

Art. 2.

Le tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, maggiorate nella misura indicata, si corrispondono con versamento sul conto corrente postale n. 1/14735, intestato a: Regione Abruzzo - Servizio di tesoreria - L'Aquila.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. **35.**

Delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni relative alle contravvenzioni di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, è delegato ai sindaci dei comuni della Regione.

Art. 2.

Alle contravvenzioni previste dall'articolo precedente si applicano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. I proventi delle relative sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni del luogo in cui sono state compiute le trasgressioni.

Art. 3.

Per le contravvenzioni di cui all'art. 1 già accertate e non ancora definite, il termine per la contestazione delle violazioni previsto dall'art. 6, comma secondo, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. **36**.

Modifica della legge regionale 7 marzo 1977, n. 11, recante: « Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in servizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1977, n. 11, non si applica alle richieste concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura o la messa in esercizio di nuovi presidi sanitari e per l'ampliamento di quelli esistenti, pervenute agli uffici regionali anteriormente al 16 marzo 1977, data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 luglio 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1977, n. **37**.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva e coeve esigenze, per i fini di interesse regionale, del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la regione Abruzzo, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulle tratte autostradali comprese l'una tra gli svincoli di Ortona-Città S. Angelo e l'altra tra gli svincoli di Pineto-Atri-Porto d'Ascoli, nei confronti di autotreni, autoarticolati ed autosnodati.

Art. 2.

L'assunzione degli oneri previsti dal precedente art. 1 decorre dal 1° luglio 1977 fino al 21 agosto 1977.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla « Autostrade - Concessione e costruzione autostrade S.p.a. » per i pedaggi relativi ai percorsi autostradali di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 250.000.000, si provvede nel modo seguente:

per L. 100.000.000, con i fondi stanziati dalla legge regionale 6 luglio 1976, n. 36 e tuttora disponibili;

per L. 150 000.000, mediante riduzione, di pari importo, del fondo di cui al cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977. La partita n. 7 iscritta all'elenco n. 4, allegato al bilancio 1977, è ridotta di pari importo.

Nel bilancio 1977, è istituito ed iscritto, nello stato di previsione della spesa, sotto il titolo II, sezione V, rubrica n. 2 - giunta regionale - turismo ed industria alberghiera, categoria 12ª, il cap. 2208, denominato: « Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio abruzzese », con uno stanziamento di L. 150.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 luglio 1977

RICCIUTI

(9904)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772680)